



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**
DI **ROMA**

SEZIONE **19**

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | CIRELLI | GINO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | AQUINO | NUNZIO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | CAROTENUTO | MARIO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 13691/2018
depositato il 27/09/2018

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 097201702494889222000 IRAP 2014
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 3

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 097201702494889222000 IRAP 2014
contro:
AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - ROMA

proposto dal ricorrente:

////////////////////////////////////

VIALE PARIOLI 54 SC UN INT 21 00197 ROMA RM

difeso da:

CARDARELLI STEFANO
VIA GUIDO D'AREZZO,5 00198 ROMA RM

SEZIONE

N° 19

REG.GENERALE

N° 13691/2018

UDIENZA DEL

09/10/2019 ore 09:30

N°

13607-2019

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

21 OTT, 2019

Il Segretario



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L'Agenzia delle Entrate DP III di Roma ha iscritto a ruolo l'IRAP relativa all'anno 2014, determinata a seguito di controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36-bis DPR 600/73.

2. Il contribuente, dott. ///////////////, impugna l'iscrizione e chiama in giudizio AdE. Eccepisce, in buona sostanza, l'inesistenza del presupposto im-positivo per assenza del requisito dell'organizzazione; precisa di svolgere l'attività di consulente di società per le relazioni esterne, richiama prassi e giuri-sprudenza, rileva l'assoluta marginalità di beni e mezzi utilizzati nell'esercizio della sua attività.

Conclude per l'annullamento dell'iscrizione a ruolo.

3. AdE si costituisce e rileva come nel caso di specie sia riscontrabile l'esercizio di un'attività abituale, stabile e non occasionale, svolta in regime di autonomia, con elementi di organizzazione seppur minimi (quali ad es. voci di "spesa" presenti nel quadro E – redditi di lavoro autonomo).

Evidenzia che, nell'anno d'imposta 2014, il ricorrente ha dichiarato compensi derivanti dall'attività di "pubbliche relazioni" per euro 190.469,00 e sostenute spese per complessivi euro 29.976,00, di cui:

- euro 18.131,000 per "per spese relative agli immobili"
- euro 1.103,00 per "consumi"
- euro 1.820,00 per "spese di rappresentanza"
- euro 8.922,00 per "altre spese documentate".

Conclude per il rigetto.

4. Parte contribuente, in udienza, deposita dichiarazione fiscale e copia contratto di locazione. L'Ufficio si oppone.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, il Collegio espunge dal proprio esame la documentazione di parte privata prodotta, tardivamente, in udienza.

2. Come è noto, la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 156/2001 evidenzia che *"mentre l'elemento organizzativo è connaturato alla nozione stessa di impresa, altrettanto non può dirsi per quanto riguarda l'attività di lavoro autonomo, ancorché svolta con carattere di abitualità, nel senso che è possibile ipotizzare un'attività professionale svolta in assenza di organizzazione di capitali o lavoro altrui.*

Ma è evidente che nel caso di una attività professionale che fosse svolta in assenza di elementi di organizzazione - il cui accertamento, in mancanza di specifiche disposizioni normative, costituisce questione di mero fatto - risulterà mancante il presupposto stesso dell'imposta sulle attività produttive, per l'appunto rappresentato, secondo l'art. 2, dall'"esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi", con la conseguente inapplicabilità dell'imposta stessa."

3. Successivamente, Cass. SSUU 9451/2016 ha fissato il seguente principio di diritto: *"con riguardo al presupposto dell'IRAP, il requisito dell'autonoma organizzazione – previsto dall'art. 2 del d.lgs. 15 settembre 1997, n. 446 -, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorrere quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in*



strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che espliciti mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive".

4. Il caso di specie risponde pienamente ai requisiti fissati nel principio di Cass. SSUU 9451/2016, sopra riportato e la documentazione versata in atti dà piena prova della limitatezza delle risorse utilizzate dal ricorrente nello svolgimento della sua attività.

5. È il caso di aggiungere che il valore assoluto dei compensi e dei costi (così come il loro reciproco rapporto percentuale) non è sufficiente per desumere l'esistenza del presupposto impositivo, *"posto che i compensi alti possono essere sintomo anche del mero valore ponderale specifico dell'attività professionale (si pensi al chirurgo plastico delle dive dello spettacolo)"*; mentre l'elevato ammontare delle spese può dipendere da costi strettamente collegati all'aspetto personale dell'attività professionale (spese alberghiere o di rappresentanza, carburante utilizzato per il veicolo strumentale etc.) *"e costituenti mero elemento passivo per l'esercente l'attività professionale, non funzionali allo sviluppo della produttività e non correlate pertanto all'implementazione dell'aspetto organizzativo, e perciò stesso inidonee a descrivere il modo in cui l'attività è concretamente esercitata"* (cfr. 26574/2018, 21762/2018, 9431/2018, 4851/2018 e 23557/2016; per i compensi cfr. in senso conforme Cass. 29863/2017 e 22705/2016).

6. Passando, poi, al caso specifico, è vero che l'onore della prova dell'inesistenza dell'organizzazione grava sul contribuente (avendo egli dichiarato l'IRAP dovuta); altrettanto vero è che la prova non poteva certo essere data in udienza. Tuttavia, è pacifico tra le parti che, a fronte di compensi per euro 190.469,00, gli elementi di spesa sui quali giudicare l'esistenza o meno della organizzazione (conosciuti da AdE in virtù della dichiarazione prodotta dal contribuente e dalla stessa riportati in controdeduzioni) sono complessivi euro 29.976,00, di cui:

- euro 18.131,000 per *"per spese relative agli immobili"*
- euro 1.103,00 per *"consumi"*
- euro 1.820,00 per *"spese di rappresentanza"*
- euro 8.922,00 per *"altre spese documentate"*.

Ebbene, il Collegio ritiene che proprio tali elementi inducano a ritenere che l'attività svolta dal contribuente difetti del requisito dell'organizzazione, essendo limitati al minimo indispensabile per lo svolgimento dell'attività consulenziale.

7. Pertanto, il ricorso deve essere accolto. La natura valutativa della controversia e la non sempre costante giurisprudenza inducono alla compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella. Compensa le spese.

Così deciso in Roma addì 09.10.2019

Il Relatore

Il Presidente